

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)

***D.G.R. n. 5065 del 18/04/2016: indirizzi regionali per
l'attuazione delle disposizioni normative in materia di
Relazione di Riferimento (RdR)***

Gallarate (VA), 23 maggio 2016

Stefania Mallus

REGIONE LOMBARDIA

DG AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE

Struttura Autorizzazioni e Rischi industriali



■ Direttiva 2010/75/UE (Dir. IED)

- ❖ **Capo I – Disposizioni Comuni – art. 3 Definizioni – par. 19 «relazione di riferimento»:** informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti.
- ❖ **Capo II – Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1 (A.I.A.) - Art. 22 Chiusura del sito – par. 2:** quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'AC una **relazione di riferimento** prima della messa in esercizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione (...).



Relazione di Riferimento => strumento per raffronto in termini *quantitativi* con lo stato di contaminazione al momento della *cessazione definitiva dell'attività* e quindi per valutare se l'installazione ha provocato un inquinamento significativo con *sostanze pericolose pertinenti*

- **Comunicazione della CE «Linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (GUUE del 6.5.2014)**

Fornisce indicazioni su come:

- ✓ determinare se occorre o meno elaborare la RdR
- ✓ elaborare la RdR

- **D.LGS. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE (...)»** con cui sono state apportate diverse e sostanziali modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 relativa alle Autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.), tra cui **l'introduzione dell'obbligo** (art. 29-ter, comma 1, lett. m) **di presentare, nell'ambito dell'istanza di A.I.A.**, per le attività che comportano "l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una **relazione di riferimento** elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, **per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione**".


- **D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 (G.U. – S.G. n. 4 del 7.01.2015) “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”**
 - ***installazioni soggette ad AIA statale***: obbligo di presentazione (esclusi solo gli impianti di combustione > 300 MWt alimentati a metano) [art. 3, c. 1] della RdR e tempistiche per la relativa presentazione [art. 4] all’AC
 - ***installazioni soggette ad AIA regionale***: obbligo di eseguire la procedura di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della RdR di cui all’**allegato 1** al DM [art. 3, c. 2]
 - ***contenuti minimi della Relazione di Riferimento – Allegato 2***
 - ***criteri per l’acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti – Allegato 3***

■ Circolari del MATTM n. 22295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17.06.2015

Forniscono, tra l'altro, indicazioni applicative in merito all'attuazione del D.M. 272/2014:

- la validazione della RdR non costituisce parte integrante dell'A.I.A., né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'A.I.A.;
- resta ferma la competenza di ogni singola AC di organizzare le tempistiche di presentazione della verifica, ex art. 3, c. 2, del D.M. 272/2014, e della RdR (ove dovuta) secondo le proprie specifiche esigenze e carichi di lavoro;
- **Esclusioni** => impianti di **gestione rifiuti** e **allevamenti zootecnici** => obblighi connessi alla RdR vanno riferiti ESCLUSIVAMENTE alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito e NON, rispettivamente, alla presenza di rifiuti e alla gestione delle deiezioni.

Attività AIA	N. installazioni
1 - attività energetiche	44
2 - produzione e trasformazione metalli	382
3 - industria dei prodotti minerali	41
4 - industria chimica	157
5 - gestione dei rifiuti	277
6 - altre attività (escluse le zootecniche)	176
6.6 - attività zootecniche	736
TOTALE INSTALLAZIONI	1813



D.G.R. n. 5065 del 18 aprile 2016 «Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Indirizzi per l'applicazione del D.M. n. 272 del 13.11.2014 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.»

- **Allegato 1**- Indicazioni per la presentazione degli esiti della procedura di verifica di cui all'articolo 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; riporta:
 - I. modalità di trasmissione e validazione degli esiti della **procedura di verifica** di cui all'art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della **relazione di riferimento** (ove dovuta)
 - II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)
 - III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento.

- **Allegato 2** - Indicazioni per la predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014);

I. modalità di trasmissione e validazione degli esiti della procedura di verifica di cui all'art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)

**Procedura di
verifica**

- ✦ elaborata dal Gestore secondo allegato 1 al DM 272/2014 e allegato 2 alla DGR 5065/2016
- ✦ trasmessa all'AC ed al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Lombardia
- ✦ valutata da ARPA in sede di controllo ordinario
- ✦ sulla base delle osservazioni di ARPA, AC può richiedere trasmissione di verifica integrata e/o modificata oppure la RdR se ne riscontra la necessità

**Relazione di
Riferimento**

- ✦ ove dovuta, è redatta dal Gestore secondo il DM 272/2014
- ✦ trasmessa all'AC e, per conoscenza, ad ARPA – Dipartimento C.
- ✦ validata dall'AC
- ✦ la validazione non è elemento necessario alla chiusura di procedimenti in corso e gli esiti di tale attività possono essere o integrati nell'AIA in fase di rilascio o essere comunicati separatamente

II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)

Indicazioni generali:

- ✓ se la presentazione della verifica e/o della RdR è prescritta in AIA già rilasciate, detta documentazione deve essere trasmessa secondo la tempistica fissata nell’AIA medesima, salvo eventuali proroghe da richiedere all’AC;
- ✓ l’attività di validazione della RdR può essere svolta parallelamente all’attività istruttoria per il rilascio o l’aggiornamento dell’AIA, pertanto la relativa richiesta o la richiesta di approfondimenti e/o integrazioni non possono giustificare una sospensione dell’attività istruttoria;
- ✓ per casistiche non contemplate nell’allegato 1 alla DGR 5065/2016, le AACC richiederanno direttamente ai Gestori la presentazione della documentazione di cui al DM 272/2014 prevedendo i tempi tecnici individuati nello stesso DM (3 e 12 mesi dalla richiesta, rispettivamente, per la verifica ex art. 3 comma 2, e per la RdR, ove dovuta);

II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)

a) Procedimenti avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013

Procedura di verifica: nei tempi previsti nell'AIA rilasciata o comunque entro 3 mesi dall'emanazione della DGR 5065/2016

Relazione di Riferimento (ove dovuta): nei tempi previsti nell'AIA rilasciata o comunque :

- ✓ entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica che ne indica l'obbligo
- ✓ entro 9 mesi dalla comunicazione dell'AC in esito all'esame della verifica effettuato da ARPA in sede di controllo

b) Procedimenti in corso:

Procedura di verifica: prima della chiusura del procedimento, per iniziativa volontaria del Gestore, oppure entro il termine di 3 mesi, stabilito dall'AC con il rilascio o l'aggiornamento dell'atto.

Relazione di Riferimento (ove dovuta):

- ✓ entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica che ne indica l'obbligo
- ✓ entro 9 mesi dalla comunicazione dell'AC in esito all'esame della verifica effettuato da ARPA in sede di controllo

II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)

c) Nuove installazioni e modifiche sostanziali

Procedura di verifica: se la procedura non indica l'obbligo di presentare la RdR, contestualmente alla domanda di primo rilascio di AIA o di modifica sostanziale

Relazione di Riferimento se dovuta in esito alla procedura di verifica:

- ✓ contestualmente alla domanda di primo rilascio di AIA e, in ogni caso, prima della messa in esercizio dell'installazione, oppure
- ✓ entro **9 mesi**, dalla comunicazione dell'AC in esito all'esame della verifica effettuato da ARPA in sede di controllo.

d) Procedimenti conclusi prima dell'entrata in vigore della IED (7.01.2013)

Procedura di verifica: contestualmente alla presentazione dell'istanza del primo riesame o modifica sostanziale

Relazione di Riferimento (se dovuta):

- ✓ entro **9 mesi** dalla trasmissione della verifica che ne indica l'obbligo
- ✓ entro **9 mesi**, dalla comunicazione dell'AC in esito all'esame della verifica effettuato da ARPA in sede di controllo.

II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)

	A - Procedimenti avviati e conclusi dopo il 7.01.2013	B – Procedimenti IN CORSO	C - Nuove installazioni / modifiche sostanziali	D - Procedimenti conclusi prima del 07.01.2013
Procedura di verifica	Tempi previsti dall’AIA o <u>comunque</u> entro 3 mesi dall’emanazione della DGR 5065/2016	Prima della chiusura procedimento, su iniziativa del Gestore, <i>oppure</i> entro il termine di 3 mesi, stabilito dall’AC con rilascio/aggiornamento atto	Contestualmente domanda di primo rilascio o di modifica sostanziale dell’AIA	Contestualmente istanza per primo riesame o modifica sostanziale
Relazione di Riferimento	Tempi previsti dall’AIA o <u>comunque</u> entro 9 mesi da trasmissione verifica	Entro 9 mesi da trasmissione verifica che ne indica obbligo	Contestualmente domanda di primo rilascio di AIA e, in ogni caso, prima della messa in esercizio installazione	Entro 9 mesi da trasmissione verifica che ne indica obbligo
	Entro 9 mesi da comunicazione AC in esito controllo ARPA	Entro 9 mesi da comunicazione AC in esito controllo ARPA	Entro 9 mesi da comunicazione AC in esito controllo ARPA	Entro 9 mesi da comunicazione AC in esito controllo ARPA



III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento.

Si confermano le indicazioni al punto 12 della Circolare del MATTM n. 12422 del 17.06.2015 per attività di gestione rifiuti e allevamenti zootecnici.

Ove la **RdR sia dovuta** resta l'opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione dei "centri di pericolo" di cui al punto 10, dell'allegato 2, del DM 272/2014, e la facoltà del gestore di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione che può essere determinata dalla presenza dei rifiuti.

Nei casi in cui la verifica e la RdR siano state prescritte nelle A.I.A. rilasciate ad attività delle categorie 5 o 6.6 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs 152/06, il Gestore, nei tempi previsti dall'atto, dovrà presentare la documentazione richiesta o motivare l'esclusione dagli obblighi connessi alla relazione di riferimento.

Siti web consultabili

<http://www.reti.regione.lombardia.it> => **Autorizzazioni Ambientali => AIA => Atti di indirizzo regionale**

<http://ita.arpalombardia.it/ita/index.asp>

<http://www.minambiente.it/>

<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>